

Documento programmatico sulla sicurezza

(Allegato B Dlgs. 196/2003)

Il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari entro il 31 marzo di ogni anno redige, anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

1. l'elenco dei trattamenti dei dati personali;
2. la distribuzione di compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati. Nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia ed accessibilità;
5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal Titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento dei dati personali;
7. la descrizione di criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione di criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Le misure minime di sicurezza di cui agli artt. Da 33 a 35 e all'allegato B che non erano previste dal DPR 318/1999, devono essere adottate entro il 30 giugno 2004.

Se non si dispone alla data di entrata in vigore del codice di strumenti elettronici che consentano, per obiettive ragioni tecniche, in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 (trattamenti con strumenti elettronici) e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B, deve descrivere le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

In tal caso il Titolare deve comunque adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento di rischi di cui all'art. 31 (obblighi di sicurezza) adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice (1° gennaio 2005).